



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

PROVINCIA DI UDINE

*Piazza Indipendenza n. 2 - C.A.P. 33040 – Tel. 0431-99092 – Fax 0431-973707
e-mail: tecnico@com-campolongo-tapogliano.regione.fvg.it - Cod.Fisc. - P.IVA 02551830306*

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE IDRAULICA

APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON FUNZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 26.05.2000

MODIFICATO CON DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 21.04.2015

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE IDRAULICA

INDICE

TITOLO I **GENERALITA'**

- Art.1 - Il Servizio di Polizia Rurale
- Art.2 - Il Regolamento di Polizia Rurale
- Art.3 - I soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Rurale
- Art.4 - Ordinanze del Sindaco

TITOLO II **AMBITI RURALI NON EDIFICATI**

- Art. 5 - Limitazioni generali
- Art. 6 - Libero deflusso delle acque
- Art. 7 - Spurgo di fossi e di canali
- Art. 8 - Diramazioni o accessi
- Art. 9 - Distanze per fossi, canali ed alberi
- Art. 10 - Recisione di rami protesi
- Art. 11 - Aratura dei terreni
- Art. 12 – Concimazione e spargimento liquami a scopo agricolo
- Art. 13 – Raccolta d'acqua
- Art.14 - Strade vicinali
- Art. 15 - Obblighi dei frontisti di strade
- Art. 16 - Divalamento dei terreni. Prevenzione ed interventi

TITOLO III **MIGLIORAMENTI FONDIARI**

- Art. 17 - Autorizzazione
- Art.18 - Siepi e corsi d'acqua

TITOLO IV **AMBITI BOSCHIVI**

- Art.19 - Premessa

TITOLO V **AMBITI NATURALI TUTELATI**

- Art. 20 - Limitazioni generali

TITOLO VI **PENALITA'**

- Art. 21 - Accertamenti delle contravvenzioni
- Art. 22 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio
- Art. 23 - Inesecuzione di ordinanza
- Art. 24 - Oblazione contestuale
- Art. 25 - Oblazione in sede amministrativa
- Art. 26 - Risarcimento dei danni
- Art. 27 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni
- Art. 28 - Procedimento ingiuntivo

TITOLO VII **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 29 - Entrata in vigore

Titolo I GENERALITA'

Art.1 - Il Servizio di Polizia Rurale

1. Il Servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Friuli - Venezia Giulia e del Comune nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola nonché nel miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale.
2. Un particolare rilievo sarà dato a tutte quelle norme o parti di norma che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità connesse all'agricoltura e all'allevamento con la tutela attiva dell'ambiente e l'insediamento abitativo umano.

Art.2 - Il Regolamento di Polizia Rurale

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la sicurezza della cultura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse.
2. Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale Idraulica nell'ambito agricolo-rurale e/o paesaggistico come risulta dalla zonizzazione prescritta ~~dallo strumento urbanistico vigente dal Piano Regolatore Generale Comunale.~~
3. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel perimetro urbanizzato e che a vario titolo sono interessati da attività che di norma vengono esercitate in ambito agricolo-rurale.
4. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie, dagli agenti di Polizia Comunale.

Art.3 - I soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Rurale

1. Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Agenti di Polizia Municipale.
2. Il Servizio di Polizia Rurale può essere svolto anche dagli Agenti di p.m. del servizio convenzionato di Polizia Municipale ~~dei Comuni di Aiello del Friuli, Ruda, S. Vito al Torre, Villa Vicentina, Visco, Campolongo al Torre e Tapogliano~~ o dal personale eventualmente preposto alla vigilanza del Consorzio di Bonifica competente, nonché dagli Agenti Provinciali addetti all'Ambiente e dagli Agenti del Corpo Forestale Regionale, ~~e dal Servizio Tecnico del Comune.~~
3. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

Art.4 - Ordinanze del Sindaco

1. Al Sindaco, oltre ai poteri straordinari che, ai sensi dell'art.38, comma 2 bis della L.142/90, sono demandati in materia edilizia, polizia locale, sanità e igiene, spetta anche la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art.378 della Legge 20.3.1965 n.2248 allegato F, e dal vigente codice della strada.

2. Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono dirette il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimidazione e le penalità comminabili a carico degli inadempienti.

TITOLO II AMBITI RURALI NON EDIFICATI

Art. 5 - Limitazioni generali

1. Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle culture e degli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture.

2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture e di ordinare, in caso di inadempienze, la cessazione dell'attività finché non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente Regolamento.

Art. 6 - Libero deflusso delle acque

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

2. I proprietari di terreni attigui a strade devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca attraverso le strade stesse.

3. E' inoltre vietata l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danni ai terreni vicini ed alle strade.

4. Sono vietate le piantagioni di alberi, siepi, costruzioni, il movimento di terreno all'interno dei fossi, canali e corsi d'acqua, in modo da ridurre la normale sezione di deflusso delle acque.

5. Le piantagioni di nuovo impianto e di movimenti di terre all'esterno delle arginature (escluso la coltivazione) dovranno rispettare le distanze fissate (All. A).

6. Le piantagioni o filari esistenti lungo i fossi e canali dovranno essere tutelati, [e non potranno essere estirpati o abbattuti indiscriminatamente](#), salvo che non comportino limitazioni funzionali al deflusso idrico [nel limite delle distanze fissate dall'Allegato \(A\)](#).

Oltre a tali distanze, non potranno essere indiscriminatamente ridotte o estirpate le zone o le fasce boscate, fatta salva l'autorizzazione, da parte del Comune, su richiesta motivata degli interessati. Il Comune può ordinare l'immediato ripristino dei luoghi sui quali si sono effettuate modifiche.

E' fatta salva la possibilità di intervenire facendo obbligo di ripristino senza in questo caso applicare la sanzione minima amministrativa prevista nel caso che i lavori vengano eseguiti entro i termini indicati dai competenti uffici.

Sanzione amministrativa: da € ~~25,82~~ 50,00 a € ~~516,45~~ 500,00

Oblazione per via breve: € 100,00 ~~51,64~~.

Art. 7 - Spurgo di fossi e di canali

1. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche nel caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

2. I fossi delle strade comunali, provinciali, statali e di bonifica devono essere tenuti in manutenzione da parte delle amministrazioni proprietarie.

3. Nei casi di necessità contingenti, il Comune può intervenire con lavori di pronto intervento su tutte le strade sia pubbliche che private.

4. I fossi lungo le strade vicinali, interpoderali e di bonifica dovranno essere spurgati ogni qual volta si rende necessario, con cadenza annuale minimo, ed ogni qual volta si rendesse necessario, a cura e spese dei proprietari fondisti o consorziati.

5. Nell'interno dei fossi e dei canali qualsiasi tipo di vegetazione deve essere impedita, indipendentemente dalla forma, dal diametro, dall'altezza e dalla specie.

6. I fossi ed i canali che siano incapaci di garantire il regolare deflusso delle acque, dovranno essere convenientemente adeguati a cura e spese del loro proprietario, sulla base di una perizia redatta dall'Ufficio Tecnico recepita in un'ordinanza motivata dal Sindaco.

7. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione, previa ordinanza motivata del Sindaco, farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Sanzione amministrativa: da € ~~25,82~~ 50,00 a € ~~500,00~~ 16,45

Oblazione per via breve: € 100,00 ~~51,64~~.

Art. 8 - Diramazioni o accessi

1. Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali o interpoderali a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione comunale, che determinerà la dimensione minima dell'accesso, il diametro della tubazione relativa all'attraversamento, con tutte le prescrizioni contenute nell'allegato B-A e con le disposizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Gli accessi esistenti, qualora risultassero inadeguati al libero deflusso delle acque, devono

essere adeguati alla reale portata delle acque. Un tanto deve essere effettuato a cura e spese del proprietario, sulla base di un progetto redatto dall'Ufficio Tecnico recepito da un'ordinanza motivata del Sindaco.

Art. 9 - Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso e del canale. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno. (All. ~~CA~~)

2. Per la distanza degli alberi di alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine. Per gli alberi di medio fusto, l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo. Per le viti, arbusti, siepi vive, ecc., dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.

Sanzione amministrativa: da € ~~25,82~~ 50,00 a € ~~500,00~~ 16,45

Oblazione per via breve: € ~~100,00~~ 51,64.

Art. 10 - Recisione di rami protesi

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, nonché a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale vietando la libera visuale. Sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie. (All. ~~EA~~)

2. In presenza di piante di alto fusto, per non rovinarne la forma, la recisione di rami deve essere fatta anche in senso orizzontale assicurando la libera visuale fino ad un'altezza di almeno 5 metri dal suolo.

Sanzione amministrativa: da € ~~25,82~~ 50 a € ~~500~~ 16,45

Oblazione per via breve: € ~~51,64~~ 100.

Art. 11 - Aratura dei terreni

1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia, in modo da volgere l'aratro o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

2. Dette capezzagne o cavezzaglie, per regola, devono avere una larghezza non inferiore a mt.3.00 (All. ~~DA~~).

3. E' altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 1 mt. in senso parallelo alla direzione dell'aratura dalle strade e dall'argine di fossi e canali di scolo adiacenti le strade. (All. ~~A-D~~)

4. Una capezzagna di mt.5.00 dovrà essere tenuta anche dall'argine dei corsi d'acqua pubblici, salvo ulteriori restrizioni particolari. (All. A)

5. E' fatto comunque assoluto divieto di occupare anche parzialmente le strade durante la lavorazione dei terreni.

6. I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare l'aratro o altro mezzo meccanico senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi entro 60 (sessanta) giorni dall'accertamento dell'infrazione.

7. L'operatore avrà particolare cura nell'effettuare la lavorazione del terreno con la tecnica della "baulatura" in modo di favorire la percolazione delle acque verso le scoline o i fossi.

-(All.-D)

78. E' inoltre obbligo dell'operatore agricolo accertarsi che la macchina operatrice o particolari parti di essa (coperture, aratro, ecc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che creino pericolo per la circolazione.

89. La trasgressione di tali regole comporterà per il contravventore:

- il pagamento della sanzione prevista;
- la riparazione di eventuali danni provocati a strade o argini;
- la formazione della regolare capezzagna entro 60 (sessanta) giorni dall'accertamento dell'infrazione.

- il ripristino dell'eventuale fossato;

- la pulizia dei tratti di strade pubbliche sporcate;

Sanzione amministrativa: da € 25,8250 a € 50016,45

Oblazione per via breve: € 10051,64.

Art. 12 – Concimazione e spargimento liquami a scopo agricolo

Lo spargimento sul suolo, a scopo di concimazione, di materiale organico animale derivante da imprese agricole (considerate insediamenti civili ai sensi della Deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977) è consentito con le modalità di seguito fissate, salvo disposizioni di legge o ordinanze del Sindaco più restrittive.

Lo spargimento è ammesso solamente a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto L.vo 152/2006.

I liquami devono provenire da animali sani, essere privi di sostanze organiche di difficile biodegradabilità e di sostanze biologiche attive capaci di influenzare in maniera negativa o specifica le diverse funzioni degli organismi presenti.

Il trasporto del materiale deve essere effettuato in modo tale da evitare ogni dispersione.

E' vietato il transito nelle aree destinate a mercati, sagre e manifestazioni quando queste sono in atto.

I terreni trattati con liquami ed altro materiale organico devono essere sovvoltati subito dopo le operazioni di spandimento.

Nei mesi estivi, queste operazioni dovranno avvenire entro le ore 12.00 e non dovranno provocare esalazioni maleodoranti che rechino disturbo alla popolazione.

Qualsiasi materiale usato a scopo di concimazione, durante il trasporto e spargimento sul suolo, non dovrà produrre inconvenienti igienici che arrechino disturbo alla popolazione.

Il Sindaco, in caso di scarico abusivo e/o improprio di liquami, ingiungerà la rimozione degli stessi e, comunque, la bonifica dei luoghi secondo gli indirizzi forniti dall'Azienda Sanitaria. In caso di inadempienza verrà provveduto d'ufficio a spese del proprietario.

L'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze (con esclusione di liquami e materiale organico) sono vietate ai sensi del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 – Raccolta d'acqua

Gli sbarramenti dei corsi delle acque superficiali a scopo agricolo possono essere autorizzati dal Sindaco, sempre che essi non determinino impaludamenti dannosi alla salute pubblica. I bacini di raccolta di acqua a scopi agricoli devono avere il fondo e le pareti fatte in modo che sia impedito qualsiasi impaludamento.

Art. ~~12-14~~ - Strade vicinali

~~1.~~ Tutte le strade vicinali ed interpoderali dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenute per tutta la larghezza accertata. E' assolutamente vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente, se non negli accessi predisposti.

Sanzione amministrativa: da € ~~25,8250~~ a € ~~50016,45~~

Oblazione per via breve: € ~~51,64100~~.

Art. ~~13-15~~ - Obblighi dei frontisti di strade

1. E' proibito di deporre, gettare o dar cause che provochino la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali.

2. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, da esse strade, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette latitanti alle strade stesse.

Art. ~~14-16~~ - Divalamento dei terreni. Prevenzione ed interventi

~~Impiego prodotti fitosanitari. Accensione di fuochi. Macchine da giardino.~~

~~Cannoncini antistorno. Utilizzo reflui zootecnici.~~

~~Concimaie annesse agli allevamenti~~

1. Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque, ecc.).

~~2. Le capezzagne devono essere tenute in prato stabile.~~

3. L'erogazione di prodotti fitosanitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita a distanze superiori a 30 m. dalle abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze; al di sotto di tale distanza i trattamenti possono essere effettuati solo con prodotti fitosanitari non classificati come molto tossici-tossici nocivi (ex III^a e IV^a Classe) orientativamente prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00 in assenza di vento e con l'impiego della lancia a mano nei vigneti e frutteti, e della irroratrice a barre nelle colture a terra (mais, soia, ecc...).

La pressione di suddetti mezzi deve essere regolata in modo tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o di deriva; il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato;

— all'interno dei centri abitati è vietato l'uso di prodotti fitosanitari molto tossici-tossici nocivi (ex I^a e II^a Classe); eccezioni possono essere accordate previo parere di questa A.S.S. nel caso di specifiche necessità di ordine fitopatologico;

— nel corso dei trattamenti con prodotto fitosanitari deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche, private, strade e colture attigue; nel caso si verificasse uno sconfinamento l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza;

— durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza deve essere apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli recanti la dicitura "*terreno (o colture) trattate con prodotto fitosanitari*" e la data del trattamento.

4. Non si può dare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie, e, qualora ciò fosse reso necessario ai fini della distruzione di parti di piante infette da malattie e/o parassiti, la combustione dovrà avvenire a distanza non minore di 100 m. dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile, avendo cura che il vento non trasporti fumi e/o parti in combustione su aree abitate o pubbliche strade.

Oltre l'osservanza delle predetti disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme contenute nel T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931, n°733, è vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi, alle stoppie prima del 15 agosto.

Per le trasgressioni trova applicazione l'art. 59 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza sopracitato.

5. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

6. In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- ————— posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
- ————— ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
- ————— fascia oraria: 7.30 – 13.00 e 15.00 – 19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- ————— fascia oraria: 13.00 – 15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti;
- ————— in caso di piccoli vigneti, valutare la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose.

~~7. L'utilizzazione agronomica degli effluenti provenienti da allevamenti zootecnici è soggetta ai disposti dell'art. 38 D.Lgs. 152/99; pertanto al Sindaco dovrà pervenire almeno 30 giorni prima dell'utilizzo su terreno agricolo di liquami, letame, pollina, ecc... apposita comunicazione corredata almeno dalla seguente documentazione:~~

- ~~• ————— potenzialità massima e tipologia dell'allevamento;~~
- ~~• ————— modalità di stoccaggio effluenti zootecnici con caratteristiche e dimensionamenti degli stoccaggi dei liquami, lettiere e del letame;~~
- ~~• ————— modalità di distribuzione ed interrimento degli effluenti zootecnici;~~
- ~~• ————— piano di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici con catastino di terreni utilizzati per lo spandimento;~~
- ~~• ————— stima dell'azoto prodotto dall'allevamento al netto delle perdite alla massima potenzialità.~~

~~L'utilizzo dei reflui zootecnici potrà avvenire rispettando le seguenti prescrizioni:~~

- ~~a. ————— venga tenuta una distanza minima dagli agglomerati urbani e da vie di grande comunicazione di 80 m.;~~
- ~~b. ————— l'applicazione al terreno avvenga entro le ore 10.00 a.m. nel periodo tra Marzo ed Ottobre (fatti salvi i Regolamenti Comunali esistenti);~~
- ~~c. ————— venga tenuta, lungo i corsi d'acqua, una fascia di rispetto di almeno 10,00 m.;~~
- ~~d. ————— non vengano effettuati spandimenti di liquami e lettiere durante le piogge ed almeno per due giorni dopo ogni precipitazione;~~
- ~~e. ————— non vengano utilizzati nel trasporto e nello spandimento mezzi che possano dare formazione di aereosoli;~~
- ~~f. ————— lo spandimento non avvenga su superfici gelate o coperte di neve;~~
- ~~g. ————— i liquami e lettiere vengano **interrati immediatamente** dopo lo spandimento sul terreno;~~
- ~~h. ————— qualora lo spandimento avvenga su terreni posti ad un raggio inferiore ai 200 m. da punti di captazione di acque destinate al consumo umano, l'utilizzo di concimi, fertilizzanti, pesticidi, reflui zootecnici dovrà avvenire sulla base delle indicazioni di un specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecnologie agronomiche impiegate, della vulnerabilità delle risorse idriche;~~
- ~~i. ————— qualora le future le norme tecniche attuative di cui all'art. 19 ed All. 7/Al del D.Lgs. 152/99 in materia di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola prevedano limitazioni all'apporto di nutrienti al terreno i piani di concimazione sopracitati dovranno essere di conseguenza adeguati.~~

~~8. Ogni allevamento dovrà essere dotato di apposita concimaia, dotata di platea e pareti impermeabili, avente capacità non inferiore al volume di deiezioni prodotte in 180 giorni alla potenzialità massima dell'insediamento e disporre di un pozzetto, avente pareti e fondo impermeabile, per la raccolta del colaticcio. Il letame non dovrà mai superare l'altezza del muretto di contenimento. La concimaia dovrà essere posta ad una distanza minima di 25 m. da abitazioni di proprietà e 80 m. da abitazioni di terzi.~~

TITOLO III MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 15-17 - Autorizzazione

1. Per ogni intervento sul territorio da intendersi quale miglioramento aziendale che comporti alterazioni della morfologia dei terreni con le conseguenti variazioni dell'assetto idraulico si demanda alle disposizioni contenute nel [vigente strumento urbanistico comunale ed ai sensi dell'art.66 della L.R.52/91 e successive modifiche ed integrazioni P.R.G.C. ed ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera e\) della L.R. 19/2009 e s.m.i.](#), anche al fine delle preventive autorizzazioni, se prescritte.

2. La coltivazione, il cambio e qualità della coltura, la trasformazione dei prati stabili a seminativi e viceversa è consentito nel rispetto delle limitazioni contenute nel presente regolamento, escluse le zone formanti ambiti boschivi.

3. Oltre al pagamento della sanzione prevista per la trasgressione di questa norma, il Sindaco ordinerà la rimessa in pristino e disporrà, quando ricorreranno gli estremi di cui all'art.38 commi 2/bis e 3 della L.142/90, l'esecuzione d'ufficio a cura e spese del proprietario.

Sanzione amministrativa: da € [25,8250](#) a € [50016,45](#)

Oblazione per via breve: € [10051,64](#).

Art.16-18 - Siepi e corsi d'acqua

1. Qualsiasi miglioramento fondiario o riordino fondiario non può modificare il sito dei corsi d'acqua, se non per la sua manutenzione e pulizia. Sono vietati quindi interventi che possono deviare, canalizzare o ritombare i corsi d'acqua esistenti, senza un progetto organico della zona, che contenga tutti quei requisiti necessari al fine del miglioramento territoriale.

2. E' fatto divieto inoltre di prosciugare torbiere e prati umidi.

Le siepi ed i filari di alberi nel fondo migliorato o bonificato, dovranno essere ripristinati nella misura in cui questi preesistevano, cioè mantenendo l'estensione, pur potendosi eventualmente modificare la loro disposizione ed orientamento. Il ripristino dei filari di alberi o siepi dovrà essere curato dal proprietario del fondo in modo che siano reintrodotte le specie vegetali autoctone più adatte alle caratteristiche del luogo (v. All.[E-3.A](#)).

3. Sono vietati sbancamenti o apporti di terra tali da modificare oltre 50 centimetri le quote del fondo in ogni suo punto, [salvo autorizzazioni normate.](#)

Sanzione amministrativa: da € [5025,82](#) a € [50016,45](#)

Oblazione per via breve: € [10051,64](#).

TITOLO IV AMBITI BOSCHIVI

Art.19 - Premessa

1. Per tutto ciò che riguarda gli ambiti boschivi, i filari e gli alberi in genere si rinvia ~~allo strumento urbanistico vigente alla normativa P.R.G.C vigente~~-. Per quanto non contemplato dalle vigenti norme del P.R.G.C. si fa riferimento alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

2. L'infrazione delle disposizioni contenute nel ~~regolamento~~, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, comporta l'obbligo per il committente e per l'esecutore del comportamento sanzionato di provvedere a propria cura e spese, alla rimessa in pristino dei luoghi ed all'esecuzione delle ulteriori eventuali prescrizioni disposte dall'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dalla notifica delle sanzioni. Alla infruttuosa scadenza di detto termine, l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione d'ufficio con recupero delle spese sostenute.

Sanzione amministrativa: da € ~~25,8250~~ a € ~~50016,45~~

Oblazione per via breve: € ~~10051,64~~.

TITOLO V AMBITI NATURALI TUTELATI

Art. ~~18-20~~ - Limitazioni generali

1. All'interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale valgono i regolamenti specifici propri dei piani attuativi previsti per tali zone.

Possono essere previste particolari limitazioni in zone a ridosso delle delimitazioni ed esterne all'ambito tutelati

TITOLO VI PENALITA'

Art. 21 - Accertamenti delle contravvenzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché da altro personale ai sensi dell'art.3, 2° comma del presente regolamento.

2. Quando il fatto costituisce reato, non è ammessa la sanzione amministrativa, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata in calce all'articolo che tratta l'infrazione rilevata ed è obbligatorio il rapporto alla Magistratura.

3. Quando il fatto non costituisce reato, le trasgressioni sono punite con la sanzione amministrativa indicata nei rispettivi articoli, secondo le norme vigenti.

Art. ~~220~~ - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco ordina la rimessa in pristino e, qualora non venga eseguita a regola d'arte dal contravvenuto, ne dispone l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. ~~21-23~~ - Inesecuzione di ordinanza

1. Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco a norma dell'art.38 L.142/90 o da altre Leggi e Regolamenti, è punito con la

Sanzione amministrativa: da € ~~25,8250~~ a € ~~50016,45~~

Oblazione per via breve: € ~~10051,64~~.

Art. ~~22-24~~ - Oblazione contestuale

1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento nei casi in cui la conciliazione è ammessa, possono essere conciliate nell'atto della contestazione alla persona del contravventore mediante versamento all'Agente operante della somma stabilita dal presente Regolamento, sempre che dal fatto contravvenzionale non sia derivato danno a terzi o al Comune.

2. Di tale versamento l'Agente rilascerà ricevuta al contravventore, indicando anche nella matrice le generalità del contravventore ed il titolo della contravvenzione.~~1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento nei casi in cui la conciliazione è ammessa, possono essere conciliate nell'atto della contestazione alla persona del contravventore mediante versamento presso la Tesoreria Comunale Consorziata.~~

Art. ~~23-25~~ - Oblazione in sede amministrativa

1. Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione nei termini dell'art.22 e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al trasgressore, questi può chiedere, entro 30 giorni dalla contestazione, che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Responsabile del Servizio entro i limiti minimo e massimo della sanzione stabilita dal presente Regolamento.

2. Se la contravvenzione non è stata contestata personalmente, il verbale di accertamento è notificato al trasgressore con l'avvertenza che egli può presentarsi entro 30 giorni dalla notificazione innanzi al Responsabile del Servizio per fare domanda di oblazione ai sensi del precedente comma.~~Entro 60 giorni dalla notifica della contravvenzione l'interessato potrà proporre ricorso.~~

~~Esso deve essere indirizzato alla Commissione Tributaria competente.~~

Art. ~~24-26~~ - Risarcimento dei danni

1. Qualora il fatto contravvenzionale abbia recato danni a terzi, l'Autorità Comunale, sentito il danneggiato, che può essere invitato a comparire assieme al contravventore, può respingere la domanda di oblazione se il contravventore non aderisca alle eque richieste del danneggiato.

2. Nel caso in cui il fatto contravvenzionale abbia recato danno al Comune, l'Autorità Comunale può subordinare l'accettazione dell'oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che

la costituisce.

Art. 25-27 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni

1. Gli Agenti, all'atto di accertare l'infrazione, procedono al sequestro degli oggetti che siano comunque serviti a commettere l'infrazione o che ne siano il prodotto, nonchè acquisiscono e conservano tutti quegli elementi che a qualsiasi titolo sono in grado di comprovare l'avvenuta trasgressione.
2. Detti oggetti e/o prove saranno conservati a cura dell'Amministrazione Comunale fino a che non sia rimesso il verbale di contravvenzione dalla competente Autorità, nel qual caso le cose sequestrate saranno poste a disposizione dell'Autorità medesima, che al riguardo emanerà i provvedimenti del caso.
3. Qualora il contravventore addivenga alla conciliazione, le cose sequestrate potranno essere restituite previo pagamento delle spese incontrate dalla Amministrazione e dei diritti di deposito.
4. Per le merci deperibili e che non possono conservarsi, può essere richiesta all'Autorità Giudiziaria l'autorizzazione alla vendita immediata e, dove questa non possa avere luogo, la merce sequestrata verrà devoluta a favore di Istituti di beneficenza.
5. Le merci deperite o in via di deperimento verranno distrutte.
6. Le somme ricavate dalla vendita saranno restituite al contravventore, previa detrazione delle spese e dei diritti spettanti al Comune, salvo diversa disposizione dell'Autorità competente.

Art. 26-28 - Procedimento ingiuntivo

1. Ai sensi della Legge 24.11.1981, n.689, qualora il contravventore non si sia presentato nel termine prescritto ovvero, pur essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, o che questa sia stata respinta, sarà emessa ordinanza ingiuntiva, cui dovrà fare seguito, in caso di mancato pagamento, la procedura coattiva. [Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Dirigente a titolo di oblazione.](#)

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 27-29 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso [e si applica fatto salvo le disposizioni vigenti.](#)
[Tutti sono tenuti a rispettare il presente Regolamento e nell'ambito dei diritti e dei doveri di cittadinanza a farlo rispettare.](#)